# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1981

## PROPOSTA DI LEGGE

**d'iniziativa del deputato FRANCESCO COLUCCI**

Norme per la tutela del patrimonio ippico e per il sostegno e la valorizzazione delle attività del turismo equestre e di ippoterapia

*Presentata il 3 dicembre 1992*

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'esigenza di favorire l'incremento ed il miglioramento dell'ippicoltura, nell'intento di renderla meglio rispondente alle necessità attuali, nonché la tutela del patrimonio ippico e la valorizzazione delle cosiddette attività equestri minori richiede, senza dubbio alcuno, l'intervento del legislatore.

Alla prima finalità si dovrà provvedere con il necessario, e ormai indilazionabile, riordinamento dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE).

La presente proposta di legge, che riproduce sostanzialmente quella analoga della precedente legislatura, vuole disciplinare e valorizzare le attività equestri minori e al tempo stesso un corretto utilizzo del cavallo in dette attività.

Mentre il patrimonio ippico trova un'adeguata tutela per lo svolgimento dell'attività agonistica ad ogni livello, non sussiste alcuna forma di tutela del cavallo negli altri campi che abbiamo denominato attività equestri minori e che comprendono il turismo equestre e l'ippoterapia.

L'attività agonistica, ad ogni livello, è soggetta a precise norme ed è disciplinata e controllata dagli enti pubblici ad essa preposti: *a)* l'UNIRE, con gli enti tecnici alle sue dipendenze, provvede alla « vigilanza sulle corse dei cavalli » (ippica); *b)* la Federazione italiana sport equestri (FISE), organo del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e articolazione della Federazione equestre internazionale, è la sola qualificata a disciplinare l'attività equestre in Italia.

Tutta l'attività agonistica fa capo all'UNIRE e al CONI e non può esistere alcuna « forma » o « livello » di attività agoni-

stica che siano estranei alla competenza dei detti enti.

Anzi, il legislatore, proprio nel momento dell'attuazione e del completamento dell'ordinamento regionale, ha voluto riaffermare che tutta l'attività agonistica è di competenza del CONI. Il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, avente valore di legge ordinaria perché emanato in attuazione della delega legislativa di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, nel trasferire alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative relative alla materia « turismo ed industria alberghiera », ha espressamente precisato che « restano ferme le attribuzioni del CONI per l'organizzazione delle attività agonistiche ad ogni livello e le relative attività promozionali » (articolo 56, secondo comma, lettera *b)*.

Pertanto il patrimonio ippico che fa capo agli enti tecnici dell'UNIRE ed alla FISE, organo del CONI, è opportunamente tutelato.

Anzi, per quanto riguarda la FISE, sussistono rigide disposizioni riguardanti il corretto utilizzo del cavallo, l'accertamento della sua idoneità, l'assistenza veterinaria, l'idoneità delle strutture, il controllo *antidoping* (i cui ingenti oneri sono sopportati esclusivamente dalla FISE).

Tutte le manifestazioni equestri agonistiche devono essere indette ed effettuate in Italia con il rispetto di quanto previsto e stabilito dai regolamenti FISE, la quale deve osservare e fare osservare anche i regolamenti della *Fédération equestre internationale* (FEI), comprendenti anche il *Règlement Vétérinaire* (l'ultima edizione è entrata in vigore il 1° gennaio 1990).

Vi sono, però, delle attività equestri « non agonistiche », a carattere turistico-ricreativo o terapeutico, che necessitano di una disciplina anche ai fini di un corretto utilizzo dell'animale.

Il costante aumento del « tempo libero », lo sviluppo delle attività di ambiente naturale, la tragedia delle città senza verde e l'allarme per l'aumento dell'ossido di carbonio fanno sì che l'uomo scopra che la vita all'aria aperta è una delle vere aspirazioni dei protagonisti della cosiddetta civiltà del benessere.

Per questo l'attività del turismo equestre è in continua espansione, perché essa può essere una pausa umana e ristoratrice in un mondo disumanizzato e convulso e può fornire un notevole contributo per un sano equilibrio psico-fisico del cittadino.

Inoltre la pratica equestre si sta rivelando sempre più un efficace mezzo di rieducazione, di riabilitazione e di cura degli handicappati e, più in generale, lo stesso Consiglio d'Europa ha affermato che nella civiltà d'oggi lo sport è un « mezzo privilegiato di educazione, di rieducazione, di valorizzazione del tempo libero e di integrazione sociale » e che occorre « incoraggiare lo sviluppo dello sport e delle attività ricreative per tutte le persone handicappate non solo in quanto parte integrante della rieducazione e come prolungamento della stessa ma anche per il loro maggiore benessere generale » (« Carta europea dello sport per tutti: le persone handicappate »).

Alle finalità di riconoscimento e di tutela della predetta attività si volge la presente proposta di legge, tenendo ovviamente conto delle competenze regionali sia in materia di turismo sia in materia di sanità.

Ovviamente le regioni, per le attività istruttorie ed ispettive, si avvalgono dell'UNIRE e della FISE, che operano rispettivamente mediante gli enti tecnici e gli organi periferici.

L'articolo 1 stabilisce i princìpi e le finalità della proposta, fornendo precise definizioni delle attività equestri minori e delle attività ippiche minori disciplinate dalla legge al fine di prevenire qualsiasi dubbio interpretativo nell'applicazione della stessa.

L'articolo 2 detta la disciplina per l'autorizzazione regionale all'esercizio delle attività e prevede la tenuta e l'aggiornamento di un elenco nazionale dei centri autorizzati.

L'articolo 3 riguarda gli spazi finalizzati; e l'articolo 4 prevede incentivi ed agevolazioni.

L'articolo 5 detta norme a tutela del benessere del cavallo e l'articolo 6 stabilisce le sanzioni. Infine l'articolo 7 fa salve le specifiche competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

# PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

*(Princìpi e finalità).*

1. Le attività equestri minori, che comprendono il turismo equestre e l'ippoterapia, e le attività ippiche minori sono riconosciute come attività di particolare valore sociale e come tali sono tutelate ed incentivate a norma della presente legge.

2. Le attività equestri minori e le attività ippiche minori sono di competenza, rispettivamente, della Federazione italiana sport equestri (FISE) e dell'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE).

3. Per turismo equestre si intendono le pratiche equestri, in aree non urbane e per fini non agonistici, svolte, sia individualmente che in forma associata, per scopi turistico-ricreativi, quali escursioni, viaggi, raduni, organizzazioni di vacanze a cavallo.

4. Per attività di ippoterapia si intende la pratica equestre finalizzata al recupero psichico o fisico di soggetti handicappati, ovvero di soggetti in condizioni psichiche o fisiche menomate.

5. Per attività ippiche minori si intendono le corse di paese, le giostre, i palii e le manifestazioni analoghe.

ART. 2.

*(Autorizzazione regionale ed elenco nazionale).*

1. L'esercizio delle attività di cui all'articolo 1 a fini di lucro è soggetto ad autorizzazione regionale, previo accertamento dei requisiti necessari e subordinatamente al nulla-osta della competente autorità sanitaria.

2. Per le attività istruttorie, organizzative, ispettive ed operative, salve le competenze decisionali, le regioni si avvalgono della FISE per quanto di competenza secondo quanto specificato all'articolo 1 e dell'UNIRE, le quali operano rispettivamente mediante gli organi periferici e gli enti tecnici.

3. Nelle richieste di autorizzazione devono essere indicati, con certificazione rilasciata dal sindaco del comune dove è ubicato il centro e dalla competente autorità sanitaria della unità sanitaria locale di appartenenza:

*a)* il responsabile del centro;

*b)* età e razza degli equidi scuderizzati nel centro;

*c)* certificazione della proprietà o della disponibilità giuridica degli animali scuderizzati nel centro;

*d)* descrizione delle strutture interne ed esterne del centro e in particolare delle scuderie;

*e)* eventuali malattie e traumi subiti dagli animali e stato di salute attuale sulla base di certificato medico veterinario;

*f)* luoghi dove abitualmente viene esercitata l'ordinaria attività equestre;

*g)* eventuali altri soggetti aventi in disponibilità o in comproprietà gli animali scuderizzati nel centro;

*h)* attività equestri praticate;

*i)* data di inizio e fine attività per i centri che svolgono l'attività stagionalmente.

4. La regione, sulla base degli accertamenti effettuati dalla FISE o dall'UNIRE, concede l'autorizzazione al centro. Gli accertamenti riguardano in particolare:

*a)* l'idoneità igienica dei luoghi di mantenimento e di scuderizzazione, anche con riguardo ai luoghi dove si pratica il sistema semi-brado;

*b)* la disponibilità per ogni cavallo di spazio adeguato e l'effettiva tutela delle condizioni di salute e benessere dei cavalli;

*c)* la conoscenza di nozioni relative alle attività equestri e ippiche praticate, alla corretta utilizzazione dei cavalli e alla cura della salute degli stessi da parte di coloro che sono addetti alla gestione degli animali e delle attività equestri del centro, certificata da attestati di positiva partecipazione a corsi riconosciuti di formazione professionale;

*d)* la periodicità dei controlli sanitari da parte del veterinario della unità sanitaria locale competente per territorio;

*e)* il rispetto di orari massimi giornalieri e di riposi periodici per gli animali adibiti alle attività praticate nel centro.

5. La concessione dell'autorizzazione ai centri di ippoterapia è altresì subordinata alla previa certificazione favorevole del direttore sanitario della unità sanitaria locale di appartenenza.

6. Presso la regione è istituito l'elenco dei commercianti e degli importatori ed esportatori di cavalli, i quali hanno l'obbligo di comunicare agli assessorati regionali all'agricoltura e alla competente unità sanitaria locale i dati relativi ai centri dove vengono scuderizzati anche temporaneamente gli animali oggetto della loro attività commerciale. Tali centri sono oggetto di costante controllo da parte dei veterinari dell'unità sanitaria locale di riferimento. Chiunque trasporti cavalli vivi deve vigilare affinché essi non subiscano danni o sofferenze nel corso del caricamento, trasporto e scaricamento. Per l'autorizzazione dei centri di cui al presente comma, la regione si avvale dell'UNIRE per l'accertamento della sussistenza delle condizioni di cui al comma 4.

7. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentiti la FISE e l'UNIRE per quanto di competenza, sono emanate le norme di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 4 e 6.

8. La FISE e l'UNIRE curano la tenuta e l'aggiornamento di un apposito elenco nazionale dei centri di cui al presente articolo, sulla base delle comunicazioni relative alle autorizzazioni rilasciate dalle regioni. Tale elenco viene pubblicato annualmente negli atti ufficiali di ciascun ente.

9. Le associazioni e gli enti affiliati alla FISE, che per legge non hanno scopo di lucro, possono esercitare le attività di cui alla presente legge senza l'autorizzazione di cui al presente articolo ma previo nulla-osta dell'unità sanitaria locale di competenza.

ART. 3.

*(Spazi finalizzati).*

1. Le regioni, le province, i comuni e le comunità montane, nell'ambito delle rispettive competenze, favoriscono la nascita e lo sviluppo delle attività di turismo equestre e di ippoterapia, predisponendo e riadattando spazi e percorsi adatti alle attività stesse, ripristinando e mantenendo sentieri e passaggi interpoderali, nel rispetto degli spazi vincolati a verde pubblico, dell'integrità delle colture, della vocazione territoriale dei luoghi.

2. Gli enti e le associazioni del settore equestre ed ippico, nonché le associazioni ambientaliste possono proporre piani particolareggiati di recupero e di apertura di percorsi per le attività di cui alla presente legge.

ART. 4.

*(Incentivi e agevolazioni).*

1. Le regioni, nell'ambito delle agevolazioni da esse previste per le opere complementari al turismo, possono destinare fondi per la costruzione o l'allestimento di strutture di esercizio per le attività di cui all'articolo 1.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge la proprietà di cavalli dal cui possesso non derivi alcun reddito

cessa di essere oggetto di denuncia ai fini fiscali per le persone fisiche.

3. I centri di cui all'articolo 2 condotti in forma di impresa sono soggetti alle imposte sul reddito in base alle disposizioni vigenti.

ART. 5.

*(Tutela del benessere del cavallo e controlli).*

1. Non è consentito addestrare gli animali oppure usarli in gara o per scopi di spettacolo di qualsiasi genere in modo da procurare loro sofferenze.

2. I sindaci dei comuni sul cui territorio sono presenti i centri di cui all'articolo 2 sono tenuti ad esercitare il controllo periodico su di essi attraverso il veterinario della unità sanitaria locale di appartenenza.

3. L'attività agonistica ad ogni livello si svolge, nell'ambito delle rispettive competenze, sotto il controllo dell'UNIRE o della FISE, organo del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI). I regolamenti degli enti predetti stabiliscono le norme e i controlli ai fini della effettiva tutela delle condizioni di salute e di benessere dei cavalli e, per la partecipazione all'attività agonistica, devono obbligatoriamente prevedere:

*a)* la presenza di almeno un veterinario;

*b)* le certificazioni veterinarie di idoneità del cavallo allo svolgimento della prestazione richiesta;

*c)* il controllo eventuale volto ad accertare che l'animale non sia stato sottoposto a *doping* o ad altri interventi illeciti intesi a influire sulle prestazioni e sul temperamento dell'animale stesso.

ART. 6.

*(Sanzioni).*

1. Chiunque esercita in forma imprenditoriale le attività equestri ovvero di

scuderizzazione di cui all'articolo 2 senza la prescritta autorizzazione è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato, con la multa da lire un milione a lire cinque milioni.

2. Alla medesima sanzione di cui al comma 1 del presente articolo soggiace, ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque viola la disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 5.

ART. 7.

*(Regioni a statuto speciale).*

1. Restano salve le attribuzioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano previste nei rispettivi statuti e nelle relative norme di attuazione.

*Stampato su carta riciclata ecologica*

DDL11-1981
Lire 500